

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate per la campagna 1988/1989 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio di previsione in funzione delle previsioni di produzione e di consumo di tuberi-seme di patate in Spagna, soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi; che sono stati stabiliti massimali indicativi per il periodo che va fino al 30 settembre 1987; che le fissazioni successive dei massimali indicativi devono contenere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali; che il bilancio relativo alla campagna di commercializzazione 1988/1989 implica la fissazione del massimale indicativo specificato nel presente regolamento;

considerando che le norme generali sull'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 569/86, mentre le modalità di applicazione di tale meccanismo figurano nel regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di taluni tuberi-

seme di patate⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1754/87⁽⁶⁾, ha stabilito alcune modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei tuberi-seme di patate;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 i diritti derivanti dai titoli MCS sono trasferibili; che tuttavia, ai fini di un migliore controllo degli scambi, è preferibile non autorizzare la cessione dei suddetti diritti nel settore dei tuberi-seme di patate;

considerando che per permettere un approvvigionamento più regolare del mercato spagnolo è opportuno ridurre la durata di validità dei titoli MCS; che occorre modificare quindi il regolamento (CEE) n. 650/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate della categoria certificata di cui alla sottovoce 0701 10 00 della nomenclatura combinata ammonta, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 settembre 1989, a 21 381 t.

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, è modificato come segue:

1. Il termine « quattro » è sostituito dal termine « due ».

2. È aggiunta la frase seguente:

« I diritti derivanti da tali titoli non sono cedibili ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1988.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.

(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12.